Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 22 novembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976, n. **762.**

Modificazione allo statuto della fondazione « Giorgio Cini », in Venezia.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per i beni culturali ed ambientali, viene approvata la modificazione all'art. 4 dello statuto della fondazione « Giorgio Cini », in Venezia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 335, limitatamente all'inserimento del presidente della giunta regionale veneta tra i componenti del consiglio generale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1976
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1976, n. **763.**

Autorizzazione all'associazione « Lega nazionale », in Trieste, ad accettare un legato.

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione « Lega nazionale », in Trieste, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Spigolotto vedova Franelli con testamento olografo 28 ottobre 1965, pubblicato il 9 marzo 1970, n. 117.771/5536 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Tomasi, notaio in Trieste, consistente in una parte di un immobile sito in Trieste, via Crispi, 73, e via Farneto, 4, con l'onere di adibirlo ad asilo educativo e a ritrovo per ragazzi bisognosi.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1976, n. **764.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria, S. Pietro apostolo e S. Onorato, in Torriglia.

N. 764. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 5 novembre 1974 integrato con due dichiarazioni datate 23 novembre 1974 e 30 agosto 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in frazione Porto del comune di Torriglia (Genova), e di S. Pietro apostolo, in Pentema dello stesso comune, con la parrocchia di S. Onorato, nel detto comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1976, n. **765.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'incorporazione dello istituto delle sorelle penitenti di S. Maria Maddalena, in Vigevano, nella congregazione delle suore del Buon Pastore, in Piacenza.

N. 765. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piacenza 21 aprile 1974, relativo all'incorporazione, con effetto estintivo, dell'istituto delle sorelle penitenti di S. Maria Maddalena, in Vigevano, nella congregazione delle suore del Buon Pastore, in Piacenza, che subentra a tutti gli effetti nella titolarità del patrimonio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1976, n. **766.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Casa serena Bertorello-Barberis », in Piovà Massaia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione denominata « Casa serena Bertorello-Barberis », in Piovà Massaia (Asti). La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla chiesa parrocchiale SS. Pietro e Giorgio, in Piovà Massaia, con atto pubblico 12 febbraio 1972, n. 11850 di repertorio, a rogito dott. Pietro Urani, notaio in Torino, consistente in un terreno con entrostante fabbricato siti in Piovà Massaia, descritti nella perizia giurata 8 marzo 1972 del geom. Giorgio Musso e valutati L. 8.500.000 dall'ufficio tecnico erariale di Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **767.**

Delega al prefetto della provincia di Treviso delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa per gli atti inerenti la fondazione « G.B. Cima », in Conegliano.

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene delegato al prefetto della provincia di Treviso l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione « G.B. Cima », in Conegliano (Treviso), sia per quanto concerne la accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. 768.

Soppressione della fabbriceria od opera laicale di S. Lorenzo martire nella chiesa pievania del Colle, in Buggiano.

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria od opera laicale di S. Lorenzo martire nella chiesa pievania del Colle, in Buggiano (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 2032 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta « CP 2032 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° giugno 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1976

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1976
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 277

(12060)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 81, concernente la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1976, con il quale il sen. dott. Rodolfo Tambroni Armaroli è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il Sottosegretario di Stato per le finanze sen. dottor Rodolfo Tambroni Armaroli è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1976
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 204

(12256)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1976.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata »;

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1975, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la Regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Basilicata » nella seduta del 30 aprile 1976, con la quale il consiglio stesso ha designato le due

terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d)* del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata » è costituita come segue:

Presidente:

Faldetta dott. Eduardo, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Delfini dott. Danilo, magistrato della Corte dei conti;

Massari dott. Roberto, vice prefetto;

Falzone dott. Eros, vice prefetto ispettore;

Asciano dott. Giovanni, primo dirigente del Ministero del tesoro;

Panetta avv. Paolo, esperto nelle discipline amministrative;

Luongo avv. Giuseppe, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Francesco Giusso Del Galdo, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a)* del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Viggiani dott. Alberto, referendario della Corte dei conti;

Coppola dott. Luigi, vice prefetto ispettore;

Sabina dott. Canio, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1976
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 223

(12523)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Passaggi di cattedra del personale insegnante degli istituti di istruzione secondaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Vista la tabella *G* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica concernente i passaggi di cattedra del personale insegnante degli istituti di istruzione secondaria;

Ritenuta la necessità di ordine didattico-amministrativo di procedere ad alcune modifiche ed integrazioni della predetta tabella *G*, allo scopo di rendere più razionale ed omogeneo il sistema dei passaggi di cattedra;

Visto l'art. 75, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione seconda, che nell'adunanza del 24 marzo 1975 ha espresso parere favorevole alle modifiche ed integrazioni sopra accennate;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella *G* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente i passaggi di cattedra degli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui all'allegato *A*.

Art. 2.

In relazione alle modifiche ed integrazioni di cui al precedente art. 1, la tabella *G* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente i passaggi di cattedra del personale insegnante degli istituti di istruzione secondaria, è sostituita dall'allegato *B* al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1976
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 334

ALLEGATO *A*

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AI PASSAGGI DI CATTEDRA DEL PERSONALE INSEGNANTE PREVISTI DALLA TABELLA *G* ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 417

Classe di concorso a cattedre dalla quale è ammesso il passaggio	Classe di concorso a cattedre alla quale è ammesso il passaggio	Integrazioni e modifiche	Condizioni
1) XI - Chimica industriale	IX - Chimica		
	X - Chimica e industrie agrarie	LXIII - Meccanica, macchine, impianti industriali e disegno	Possesso dell'abilitazione specifica
LXIII - Meccanica, macchine, impianti industriali e disegno		XI - Chimica industriale	Id.

Classe di concorso a cattedre dalla quale è ammesso il passaggio	Classe di concorso a cattedre alla quale è ammesso il passaggio	Integrazioni e modifiche	**Condizioni**
2) XXXIII - Fisica	XXXIII-*bis* - Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative		Possesso dell'abilitazione specifica
	XLIX - Matematica e fisica	XLVII - Matematica	Id.
		XLVIII - Matematica applicata	Id.
		XXXII - Elettrotecnica	Id.
		XXXVIII - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	Id.
3) XXXIII-*bis* - Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative	XXXIII - Fisica		
	XLIX - Matematica e fisica	XLVII - Matematica	Id.
		XLVIII - Matematica applicata	Id.
4) XLVII - Matematica	XLVIII - Matematica applicata		Id.
	XLIX - Matematica e fisica	XXXIII - Fisica	Id.
		XXXIII-*bis* - Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative	Id.
5) XLVIII - Matematica applicata	XLVII - Matematica	XXXIII - Fisica	Id.
		XXXIII-*bis* - Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative	Id.
		XLIX - Matematica e fisica	Id.
6) XIII - Costruzioni navali - Teoria della nave		LXXXVIII - Tecnologia meccanica	Id.
LXXXVIII - Tecnologia meccanica		XIII - Costruzioni navali - Teoria della nave	Id.
7) XXXI - Elettronica		XXXII - Elettrotecnica	Id.
		XXXVIII - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	Id.
8) XXXVIII - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	XXXII - Elettrotecnica	XXXI - Elettronica	Id.
		XXXIII - Fisica	Id.
9) LXXV - Scienze naturali, chimica e geografia		LXXIII - Scienze della alimentazione	Id.
LXXIII - Scienze della alimentazione		LXXV - Scienze naturali, chimica e geografia	Id.
		X - Chimica e industrie agrarie	
10) LXXX - Stenografia, dattilografia, tecnica della duplicazione	LXXIX - Stenografia	XVI - Dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a mecchina	
11) XVI - Dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina		LXXX - Stenografia, dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	Id.
		LXXIX - Stenografia	Id.
LXXIX - Stenografia	LXXX - Stenografia, dattilografia, tecnica della duplicazione, ecc.	XVI - Dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macc'ina	Id.
12) XXXII - Elettrotecnica	XXXIX - Informatica		Tale passaggio è limitato alla prima applicazione del presente decreto purchè l'insegnante presti o abbia prestato servizio nella cattedra per almeno un anno
	XVII - Discipline e tecniche commerciali e aziendali	Passaggio soppresso	
	XXXI - Elettronica		Possesso dell'abilitazione specifica
	XXXIII - Fisica		Id.
13) XXXIX - Informatica	XLVIII - Matematica applicata		Id.
	XLIX - Matematica e fisica		Id.
	XLVII - Matematica	XVII - Discipline e tecniche commerciali e aziendali	Id.
		XXXI - Elettronica	Id.
		XXXIII - Fisica	Id.

ALLEGATO B

TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA DEL PERSONALE INSEGNANTE

Classe di concorso a cattedre dalla quale è ammesso il passaggio	Classe di concorso a cattedre alla quale è ammesso il passaggio	Condizioni
IX - Chimica	X - Chimica e industrie agrarie	Possesso dell'abilitazione specifica
	XI - Chimica industriale	Id.
X - Chimica e industrie agrarie	IX - Chimica	Id.
	LXXIII - Scienze dell'alimentazione	Id.
	XI - Chimica industriale	
XI - Chimica industriale	IX - Chimica	
	X - Chimica e industrie agrarie	Id.
	LXIII - Meccanica, macchine, impianti industriali e disegno	Id.
XIII - Costruzioni navali - Teoria della nave	LXXXVIII - Tecnologia meccanica	Id.
XIV - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	XXIII - Disegno tecnico	
XVI - Dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	LXXX - Stenografia, dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	Id.
	LXXIX - Stenografia	Id.
XVII - Discipline e tecniche commerciali e aziendali XXXI Elettronica XXXIII - Fisica XLVIII - Matematica applicata XLIX - Matematica e fisica XLVII - Matematica	XXXIX - Informatica	Possesso dell'abilitazione specifica. Limitatamente alla prima applicazione del presente decreto, tali passaggi saranno disposti anche senza abilitazione purchè l'insegnante presti o abbia prestato servizio nella cattedra per almeno un anno
XX - Discipline pittoriche	XXII - Disegno e storia dell'arte	Possesso dell'abilitazione specifica
XXI - Discipline plastiche	XXII - Disegno e storia dell'arte	Id.
XXII - Disegno e storia dell'arte	XXIV - Disegno tecnico e artistico	Id.
XXIII - Disegno tecnico	XIV - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	Id.
XXIV - Disegno tecnico e artistico	XXII - Disegno e storia dell'arte	Id.
XXIX - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	XXX - Educazione musicale nella scuola media	
XXX - Educazione musicale nella scuola media	XXIX - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	Id.
XXXI - Elettronica	XXXII - Elettrotecnica	Id.
	XXXVIII - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	Id.
XXXII - Elettrotecnica	XXXVIII - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	Id.
	XXXIX - Informatica	Tale passaggio è limitato alla prima applicazione del presente decreto purchè l'insegnante presti o abbia prestato servizio nella cattedra per almeno un anno
	XXXI - Elettronica	Possesso dell'abilitazione specifica
	XXXIII - Fisica	Id.
XXXIII - Fisica	XXXIII-*bis* - Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative	Id.
	XLIX - Matematica e fisica	Id.
	XLVII - Matematica	Id.
	XLVIII - Matematica applicata	Id.
	XXXII - Elettrotecnica	Id.
	XXXVIII - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	Id.

Classe di concorso a cattedre dalla quale è ammesso il passaggio	Classe di concorso a cattedre alla quale è ammesso il passaggio	Condizioni
XXXIII-*bis* - Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative	XXXIII - Fisica	
	XLIX - Matematica e fisica	Possesso dell'abilitazione specifica
	XLVII - Matematica	Id.
	XLVIII - Matematica applicata	Id.
XXXVIII - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	XXXII - Elettrotecnica	
	XXXI - Elettronica	Id.
	XXXIII - Fisica	Id.
XXXIX - Informatica	XLVIII - Matematica applicata	Id.
	XLIX - Matematica e fisica	Id.
	XLVII - Matematica	Id.
	XVII - Discipline e tecniche commerciali e aziendali	Id.
	XXXI - Elettronica	Id.
	XXXIII - Fisica	Id.
XLVI - Lingua straniera	Qualsiasi cattedra di scuola media	Id.
XLVII - Matematica	XLVIII - Matematica applicata	Id.
	XLIX - Matematica e fisica	Id.
	XXXIII - Fisica	Id.
	XXXIII-*bis* - Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative	Id.
XLVIII - Matematica applicata	XLVII - Matematica	
	XXXIII - Fisica	Id.
	XXXIII *bis* - Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative	Id.
	XLIX - Matematica e fisica	Id.
XLIX - Matematica e fisica	XLVII - Matematica	
	XXXIII - Fisica	
	XLVIII - Matematica applicata	Id.
LI - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	LII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale	Id.
	LIII - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	Id.
	LIII-*bis* - Materie letterarie, storia della Chiesa e cultura liturgica	Id.
LII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale	LI - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	
	LIII - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	Id.
	LIII-*bis* - Materie letterarie, storia della Chiesa e cultura liturgica	Id.
LIII - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	LI - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	
	LII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale	
	LIII-*bis* - Materie letterarie, storia della Chiesa e cultura liturgica	
LIII-*bis* - Materie letterarie, storia della Chiesa e cultura liturgica	LI - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	Id.
	LII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale	Id.
	LIII - Materie letterarie latino e greco nei licei	Id.
LIV - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento slovena	LV - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua di insegnamento slovena	Id.
	LVI - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua d'insegnamento slovena	Id.

Classe di concorso a cattedre dalla quale è ammesso il passaggio	Classe di concorso a cattedre alla quale è ammesso il passaggio	Condizioni
LV - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua di insegnamento slovena	LIV - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento slovena	
	LVI - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua d'insegnamento slovena	Possesso dell'abilitazione specifica
LVI - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua d'insegnamento slovena	LIV - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento slovena	
	LV - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua di insegnamento slovena	
LVII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento tedesca	LVIII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua d'insegnamento tedesca	Id.
	LIX - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua d'insegnamento tedesca	Id.
LVIII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua d'insegnamento tedesca	LVII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento tedesca	
	LIX - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua d'insegnamento tedesca	Id.
LIX - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua d'insegnamento tedesca	LVII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento tedesca	
	LVIII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua d'insegnamento tedesca	
LXIII - Meccanica, macchine, impianti industriali e disegno	XI - Chimica industriale	Id.
LXXIII - Scienze dell'alimentazione	LXXV - Scienze naturali, chimica e geografia	Id.
	X - Chimica e industrie agrarie	
LXXV - Scienze naturali, chimica e geografia	LXXIII - Scienze dell'alimentazione	Id.
LXXVI - Scienze umane	LXXVII - Scienze umane e storia	Id.
LXXVII - Scienze umane e storia	LXXVI - Scienze umane	
LXXIX - Stenografia	LXXX - Stenografia, dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina contabilità a macchina	Id.
	XVI - Dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	Id.
LXXX - Stenografia, dattilografia, tecnica della duplicazione	LXXIX - Stenografia	
	XVI - Dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a machina	
LXXXVIII - Tecnologia meccanica	XIII - Costruzioni navali - Teoria della nave	Id.

A) E' valida come abilitazione specifica anche quella limitata alle sole materie che, non comprese nella cattedra di titolarità, siano previste, come materie aggiuntive, nella cattedra alla quale è ammesso il passaggio.

B) Gli insegnanti di ruolo di seconda lingua negli istituti e scuole di istruzione secondaria della provincia di Bolzano possono chiedere il passaggio — purchè siano in possesso della abilitazione specifica — a cattedre relative all'insegnamento della seconda lingua negli istituti e scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella del gruppo linguistico di appartenenza, oppure a cattedre relative all'insegnamento di materie letterarie negli istituti e scuole di gruppo linguistico di appartenenza.

C) Gli insegnanti tecnico pratici possono chiedere il passaggio a posto compreso in diversa classe di concorso purchè siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al relativo concorso.

(12305)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cava, in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cava, di Cava dei Tirreni (Salerno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cava, di Cava dei Tirreni (Salerno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbrario 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12400)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Sostituzione del segretario supplente del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703, riguardante il credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 347 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 14 agosto 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato consultivo, previsto dall'art. 4 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970;

Considerato che il direttore di sezione dott. Aldo Alfano, segretario supplente del comitato, è stato destinato ad altro incarico, e che si rende opportuno provvedere alla sua sostituzione con il direttore di sezione dott. Massimo Morelli;

Decreta:

Il dott. Massimo Morelli, direttore di sezione, è nominato segretario supplente del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, in sostituzione del dott. Aldo Alfano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1976
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 46

(12401)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Autorizzazione alla società « Cofid - Consulenze ed operazioni fiduciarie - Società per azioni », in Vicenza, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Cofid - Consulenze ed operazioni fiduciarie - Società per azioni », con sede in Vicenza, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Cofid - Consulenze ed operazioni fiduciarie - Società per azioni », con sede in Vicenza, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(12187)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Autorizzazione alla società « Consultrust - Consulenze e gestioni fiduciarie - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Consultrust - Consulenze e gestioni fiduciarie - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Consultrust - Consulenze e gestioni fiduciarie - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(12186)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omab, in Oggiono.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omab, di Oggiono (Como), con effetto dal 9 settembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omab, di Oggiono (Como), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12399)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Abruzzo, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 novembre 1976:

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma;

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma;

Fuà Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelvecchio Subequo, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Parisi Aristide, notaio residente nel comune di Pisciotta, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Battipaglia, stesso distretto;

Disabato Angelo, notaio residente nel comune di Montalbano di Elicona, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Montescaglioso, distretto notarile di Matera.

(12471)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1976, n. 1323, è stato approvato il nuovo testo dell'art. 12 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno.

(12324)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 343 del 18 ottobre 1976, relativa ai conti valutari.

(12350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 18 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,40	865,40	865,15	865,40	865,40	865,40	865,50	865,40	865,40	865,40
Dollaro canadese	882,35	882,35	883,30	882,35	882,30	882,30	882,50	882,35	882,35	882,35
Franco svizzero	353,90	353,90	353,70	353,90	354 —	353,90	354,09	353,90	353,90	353,90
Corona danese	146,17	146,17	146,20	146,17	146,15	146,15	146,22	146,17	146,17	146,15
Corona norvegese	163,85	163,85	163,90	163,85	163,85	163,80	163,88	163,85	163,85	163,85
Corona svedese	204,96	204,96	205,10	204,96	205 —	204,95	205,03	204,96	204,96	204,95
Fiorino olandese	341,85	341,85	342 —	341,85	341,98	341,80	342 —	341,85	341,85	341,85
Franco belga	23,33	23,33	23,33	23,33	23,30	23,33	23,33125	23,33	23,33	23,35
Franco francese	173,02	173,02	172,90	173,02	173,50	173,02	173,15	173,02	173,02	173 —
Lira sterlina	1437 —	1437 —	1437 —	1437 —	1437,10	1436,95	1436,25	1437 —	1437 —	1437 —
Marco germanico	357,36	357,36	357,50	357,36	357,50	357,35	357,45	357,36	357,36	357,35
Scellino austriaco	50,31	50,31	50,33	50,31	50,35	50,30	50,335	50,31	50,31	50,30
Escudo portoghese	27,56	27,56	27,55	27,56	27,40	27,55	27,52	27,56	27,56	27,56
Peseta spagnola	12,65	12,65	12,65	12,65	12,50	12,65	12,6475	12,65	12,65	12,65
Yen giapponese	2,9325	2,9325	2,935	2,9325	2,95	2,93	2,9325	2,9325	2,9325	2,93

Media dei titoli del 18 novembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	92,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,950
» 5 % (Città di Trieste)	90,800
» 5 % (Beni esteri)	90,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,725
» 5,50 % » » 1968-83	77,200
» 5,50 % » » 1969-84	75,475
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,825
» 9 % » » 1975-90	88,050
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,625
» poliennali 7 % 1978	91,350
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,200
» » 9 % 1980	88,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1976

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	865,45
Dollaro canadese	882,425
Franco svizzero	353,995
Corona danese	146,195
Corona norvegese	163,865
Corona svedese	204,995
Fiorino olandese	341,925
Franco belga	23,331
Franco francese	173,085
Lira sterlina	1436,625
Marco germanico	357,405
Scellino austriaco	50,322
Escudo portoghese	27,54
Peseta spagnola	12,649
Yen giapponese	2,932

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1196-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1196-AL », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Torre & Rivolta, in Valenza (Alessandria), via Ugo Foscolo, 1.

(12434)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1389-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1389-AL », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Casalone Adolfo, in Casale Monferrato (Alessandria), via Bistolfi, 6.

(12435)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 76-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gioielleria Parodi S.a.s. di Vittorio Parodi, in Genova, via Ceccardi, 3/r già assegnataria del marchio di identificazione « 76-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i sei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(12437)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni al decreto ministeriale 28 ottobre 1975 concernente *il tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e le* modalità di svolgimento.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1976 il termine utile previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 3 novembre 1975, relativo al tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e alle modalità di svolgimento per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, corredate dalla documentazione necessaria, è stato fissato alle ore 12 rispettivamente del 31 gennaio e del 31 luglio di ogni anno.

L'ente ospedaliero, per comprovate esigenze, può, previa autorizzazione della regione, differire per un periodo non superiore ad un mese il termine di presentazione delle domande.

(12532)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Daniele Maria Bimonte, nato a Castelvetere sul Calore (Avellino) il 19 aprile 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti. del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 6 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(12319)

Il dott. Carlo Carella, nato a Salerno il 17 ottobre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 5 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(12320)

Il dott. Vittorio Vannini, nato a Bologna il 29 luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti *gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della* professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 23 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(12321)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di tre società cooperative

Con delibera della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Società allevatori di bestiame bovino - a r.l. », in S. Vito al Tagliamento (Pordenone);

2) « Latteria sociale cooperativa di Dardago - a r.l. », in Dardago di Budoia (Pordenone);

3) « Soc. coop. edilizia Domus - a r.l. », in Cordovado (Pordenone).

(12244)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cavriago

Con deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1976, n. 3012 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 3606/3471 del 27 ottobre 1976 con annullamento dell'ultimo comma dell'art. 31 delle norme tecniche di attuazione), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cavriago (Reggio Emilia), adottato dal consiglio comunale con deliberazione consiliare 10 luglio 1974, n. 117.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12411)

Variante al piano regolatore generale del comune di Lugo

Con deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1976, n 2984 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 3488/3284 nella seduta del 12 ottobre 1976), è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lugo (Ravenna) adottata con deliberazione consiliare 25 febbraio 1975, n. 78.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12000)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quarantatre posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (che all'art. 6 prevede concorsi circoscrizionali di ammissione alle varie carriere) e n. 1079;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.», che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la tabella *C* annessa alla predetta legge n. 354 del 1975;

Visto l'art. 88 della citata legge in merito ai tempi di attuazione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che trentuno posti della dotazione organica dell'anzidetto ruolo degli educatori per adulti, pari ad 1/6 dei posti stabiliti nella qualifica di educatore principale, debbono essere riservati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che, nella prima attuazione della citata legge n. 354 del 1975, l'amministrazione ritiene di conferire centoottantaquattro posti dei complessivi quattrocentodieci previsti nella dotazione organica del ruolo stesso;

che, per una più adeguata organizzazione dei servizi educativi, anche in relazione all'importanza dei vari istituti, si ravvisa la necessità di attribuire i predetti posti mediante distinti concorsi da bandire per le seguenti regioni o gruppi di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna (posti cinquantatre); Liguria, Toscana, Marche, Umbria (posti trentadue); Lazio, Abruzzi, Molise, Campania (posti quarantacinque); Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia (posti quarantatre); Sardegna (posti undici);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantatre posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nel gruppo di regioni per cui concorrono.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la residenza loro assegnata nell'ambito delle regioni di cui al precedente art. 1 e di rimanervi per un periodo non inferiore ad anni cinque;

10) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

11) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblicha amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, da uno dei pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni sopradescritte circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Non saranno, inoltre, ammessi al concorso, gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali; la prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del 1° marzo 1977.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse. *Dette prove avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 20 e 21 maggio 1977.*

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente.

Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4 e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierolo-

gioi del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non sono richiesti ai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui all'art. 7, n. 1);
2) certificato medico, di cui all'art. 7, n. 6);
3) dichiarazione di cui all'art. 7, n. 7);
4) copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dallo impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, tutti in carta bollata, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) titolo di studio, di cui all'art. 7, n. 1);
2) estratto dell'atto di nascita, di cui all'art. 7, n. 2);
3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui all'art. 7, n. 5);
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;
5) dichiarazione di cui all'art. 7, n. 7).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, con decreto ministeriale, educatori per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (parametro 160).

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, un corso di formazione della durata di tre mesi, organizzato dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 20 settembre 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1976
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 239

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia . . . .) in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantatre posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico degli educatori per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perchè (2) . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . . . . sito in via . nell'anno scolastico . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4);

e) possiede l'idoneità fisica all'impiego, oppure (5);

f) (dichiarare soltanto le eventuali condanne penali riportate) (6);

g) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio assegnatagli nell'ambito delle regioni per cui concorre ed a rimanervi per un periodo non inferiore a cinque anni;

h) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzata a . . città . . provincia . via . . n. . . c.a.p. . numero telefonico . ,

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (7).

Data, : .

Firma (8) .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado di invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato e sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(12251)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di primario di ematologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Damasio Eugenio, nato a Genova il 19 gennaio 1934 — punti 95 su 100
2. Baccarani Michele, nato a Bologna il 16 agosto 1942 . . . . » 92 »
3. Barbui Tiziano, nato a Gruaro il 17 novembre 1938 — punti 92 su 100
4. Lazzarino Mario, nato a Reggio Calabria il 21 marzo 1940 . » 92 »
5. Luzzato Lucio, nato a Genova il 28 settembre 1936 . . » 92 »
6. Di Girolamo Renato, nato a Napoli il 7 marzo 1930 . . . . . » 90 »
7. Iasonna Giulio, nato a Campobasso il 22 agosto 1937 . . . » 90 »
8. Leoni Franco, nato a Figline Valdarno il 25 febbraio 1941 . . » 90 »
9. Martelli Massimo Fabrizio, nato a Città della Pieve il 28 maggio 1939 . » 90 »
10. Pontiggia Paolo, nato a Lissone il 2 aprile 1941 . . » 90 »
11. Fiorelli Gemino, nato a Pergola l'8 febbraio 1929 » 88 »
12. Girolami Antonio, nato a Fanna il 23 settembre 1931 » 88 »
13. Mannucci Pier Mannuccio, nato a Milano il 5 giugno 1939 . » 88 »
14. Mastrobuoni Mariantonietta, nata a Napoli il 2 maggio 1938 » 88 »
15. Omodei Zorini Carlo, nato a Milano il 7 giugno 1938 » 88 »
16. Zambaldi Gino, nato a Trento il 19 maggio 1938 » 88 »
17. Giraldi Alfredo, nato a San Fili il 19 ottobre 1932 » 85 »
18. Liso Vincenzo, nato a Bitonto il 26 maggio 1937 » 85 »
19. Ravetta Alberto, nato a Pavia il 9 aprile 1927 » 85 »
20. Citarrella Pietro, nato a Palermo il 13 novembre 1937 . » 83 »
21. Coser Paolo, nato a Bolzano il 14 settembre 1938 . . » 83 »
22. Mauro Bartolomeo, nato a Mazara del Vallo il 30 luglio 1928 . . . » 83 »
23. Brancati Carlo, nato a Spezzano sulla Sila il 6 gennaio 1924 . . . . » 80 »
24. Cecconi Manrico, nato a Città della Pieve il 1° aprile 1940 . . . . . » 80 »
25. Deriu Luigi, nato a Roma il 29 gennaio 1932 . . . . » 80 »
26. Diamante Aldo, nato a Siracusa il 7 settembre 1937 . . . . . . » 80 »
27. Gandolfo Giuseppe Maria, nato a Catania il 13 febbraio 1941 . . . » 80 »
28. Infelise Vittorio, nato a Torino il 9 gennaio 1936 . . . . . . » 80 »
29. Mariani Guglielmo, nato a Roma il 1° agosto 1939 . . . . . . » 80 »
30. Masi Mario, nato a Roma il 26 dicembre 1940 . . . . » 80 »
31. Totti Sandro, nato a Servigliano il 13 aprile 1933 . . . . . . » 80 »
32. Bobbio Pallavicini Enrico, nato a Zerbolò il 5 giugno 1941 . . . . » 78 »
33. Cristianini Giovanni, nato a Gorizia il 17 agosto 1930 . . . . . . » 77 »
34. Papa Giuseppe, nato a Decamere (Asmara) il 2 aprile 1938 . . . . . . » 77 »
35. Tannoia Nunzia, nata a Bari l'8 febbraio 1936 . . . . » 77 »
36. Tonato Maurizio, nato a Foligno l'11 febbraio 1938 . . . . . » 77 »
37. Tudini Francesco, nato a Cisterna di Latina l'11 dicembre 1933 . . . » 76 »
38. Corda Laura, nata a Bolotana il 10 agosto 1935 . . . . » 75 »
39. Farzati Bartolomeo, nato a Napoli l'8 marzo 1940 . . . . . . » 75 »
40. Porcellini Adolfo, nato a Fidenza il 19 settembre 1940 . . . . . » 75 »
41. Vetrella Mario, nato a Napoli il 12 agosto 1940 . . . . » 75 »
42. Volpe Ettore, nato a Montella il 12 ottobre 1936 . . . . » 75 »

43. Putignano Angelo, nato a Noci il 4 marzo 1941 . . . . . . punti 74 su 100
44. Tentoni Mario, nato ad Ancona il 12 marzo 1928 . . . . . . » 73 »
45. Neri Alberto, nato S. Procopio il 22 novembre 1939 . . . . . . » 72 »
46. Ambrogi Fabio, nato a Livorno il 7 novembre 1939 . . . . . . » 70 »
47. Ravetta Mario, nato a Torino il 17 luglio 1928 . . . . » 70 »
48. Silvestri Giorgio, nato a Senigallia il 16 agosto 1924 . . . . . . » 70 »
49. Traldi Agostino, nato a Soliera il 5 luglio 1928 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12446)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 294, concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 266, con cui è stato bandito il concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i risultati dell'esame dei titoli da parte della commissione e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1975, citato nelle premesse:

1. Vinci Giulio . . . . punti 241,18
2. Sportelli Saverio . . . . » 185,23
3. Miniati Mauro . . . . » 168,11
4. Martinelli Gualtiero . . . . . . » 163,61
5. Gasparini Vincenzo . . . . . . » 163,22
6. Cantone Emanuele . . . . » 161,81
7. Di Lorenzo Giuseppe . . . . . . » 161,48
8. Aglietti Francesco . . . . . . » 161,12
9. Romeo Salvatore . . . . » 160,97
10. Tedone Felice . . . . » 159,29
11. Leonzi Aldo . . . . » 159,14
12. Baicchi Giorgio . . . . » 158,90
13. Zannoni Gabriele . . . . » 158,63
14. Gambini Giancarlo . . . . . . » 154,22
15. Koch Alessandro . . . . » 151,40
16. Meloni Efisio . . . . » 149,84
17. Solofra Fulvio . . . . » 147,93
18. Giannelli Gilberto . . . . . . » 141,66
19. Ruggeri Vittorio . . . . » 141,00
20. Immediato Vincenzo . . . . . . » 138,99
21. Bontà Salvatore . . . . punti 137,85
22. Misino Francesco . . . . » 136,35
23. Fumarola Emanuele . . . . . . » 130,83

Art. 2.

I suddetti candidati sono dichiarati vincitori del predetto concorso ed ammessi al corso di pilotaggio aereo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1976
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 225

(12447)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centoquarantacinque posti di ausiliario di fermata.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centoquarantacinque posti di ausiliario di fermata in prova, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1976, n. 620, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976, registro n. 16 Trasporti, foglio n. 256, avrà luogo alle ore 7,30, nei giorni, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino: *giorno* 12 *dicembre* 1976:
scuola media « U. Foscolo », via Piazzi, 57;
scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94.

Sede di Milano: *giorno* 19 *dicembre* 1976:
liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche, 73.

Sede di Verona: *giorno* 12 *dicembre* 1976:
liceo scientifico « G. Galilei », via San Giacomo, 3.

Sede di Venezia: *giorno* 12 *dicembre* 1976:
liceo scientifico « Giordano », via Baglioni, 22 - Mestre.

Sede di Trieste: *giorno* 12 *dicembre* 1976:
liceo ginnasio « D. Alighieri », via Giustiniano, 3.

Sede di Genova: *giorni* 12 *e* 13 *dicembre* 1976:
istituto scolastico del dopolavoro ferroviario, piazza Acquaverde, atrio arrivi della stazione P. Principe.

Sede di Bologna: *giorno* 12 *dicembre* 1976:
istituto salesiano, via J. della Quercia, 1.

Sede di Firenze: *giorno* 12 *dicembre* 1976:
scuola professionale F.S., stazione S.M.N., via Valfonda, 1/A.

Sede di Ancona: *giorno* 19 *dicembre* 1976:
liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;
istituto tecnico commerciale « B. Stroccia », via Montebello s.n.

Sede di Roma: *giorno* 19 *dicembre* 1976:
istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51.

Sede di Napoli: *giorno* 12 *dicembre* 1976:
liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26.

Sede di Bari: *giorno* 9 *gennaio* 1977:
istituto tecnico per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249.

Sede di Reggio Calabria: *giorno* 12 *dicembre* 1976:
liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella, 25.

Sede di Palermo: *giorno* 12 *dicembre* 1976:
liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1.

Sede di Cagliari: *giorno* 12 *dicembre* 1976:
aula professionale movimento stazione F.S., piazzale merci, via Sassari, 24;
aula professionale dopolavoro ferroviario, via Sassari, 22/B.

(12484)

OSPEDALE « S. GIOVANNI EVANGELISTA » DI TIVOLI

Concorso ad un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(12387)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione ed osservazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione ed osservazione (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(12493)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia e anatomia patologica (a tempo pieno);

un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(12503)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI E CONVALESCENTI « MADONNA DOROTEA » DI BIOGLIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di direzione amministrativa dell'ente in Bioglio (Vercelli).

(12450)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(12380)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di assistente del reparto 1° di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto 1° di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vicenza.

(12384)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Faenza (Ravenna).

(12385)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della 1ª divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della 2ª divisione di chirurgia generale;

due posti di aiuto della 3ª divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del 1° servizio di anestesia e rianimazione presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(12388)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio immunotrasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio immunotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione procedure concorsuali e selettive) dell'ente in Venezia.

(12501)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

quattro posti di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(12506)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(12379)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI VENTIMIGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del centoottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(12383)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. BANTI - SALVIATINO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(12386)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cavalese (Trento).

(12502)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1976, n. 50.

Norme per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, provvedono gli enti obbligati, province e comuni, anche riuniti in consorzio, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Individuazione delle aree

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo precedente, sono prescelte ed individuate secondo le prescrizioni dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Sulle aree individuate ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. Nel caso di comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, le misure di salvaguardia si applicano sino all'emissione del decreto di vincolo da parte del Presidente della giunta regionale, previsto dal comma quinto dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, ma comunque non oltre i novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale di individuazione dell'area.

Art. 3.

Acquisizione delle aree

Per l'acquisizione delle aree gli enti obbligati sono tenuti ad avvalersi delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, integrate dall'art. 6 della legge 27 giugno 1974, n. 247.

Per l'acquisizione delle aree di cui al precedente comma, gli enti obbligati possono far gravare l'onere relativo sui fondi previsti in programma ai sensi dell'art. 2 della legge n. 412.

I provvedimenti con i quali vengono individuate le aree legittimano gli enti competenti a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari alla procedura espropriativa, e la progettazione delle opere.

Gli enti obbligati devono promuovere la procedura di occupazione d'urgenza entro il termine massimo di venti giorni dal momento in cui sono divenute esecutive le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere.

Le opere comprese nei programmi regolati dalla presente legge sono a tutti gli effetti dichiarati di pubblica utilità ed i relativi lavori sono urgenti ed indifferibili.

Art. 4.

Progettazione delle opere e gestione dei lavori

Gli enti obbligati all'attuazione dei programmi, anche riuniti in consorzio, nel caso in cui non ricorrono all'appalto-concorso o non si avvalgano dell'istituto della concessione, provvedono alla progettazione delle opere di edilizia scolastica, nonché alla direzione, contabilità e assistenza ai lavori, attraverso i propri uffici tecnici, o mediante affidamento a uffici tecnici di altri enti pubblici o avvalendosi di liberi professionisti.

I suddetti enti provvedono all'attuazione delle parti in programma di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

Art. 5.

Spese generali e tecniche

La spesa conseguente alla redazione del progetto e alla direzione dei lavori, se affidati a uffici tecnici di altri enti pubblici o a liberi professionisti, può essere contenuta nel finanziamento in programma.

In particolare, qualora l'ente obbligato provveda mediante ricorso ad uffici tecnici di altri enti pubblici alla progettazione o alla direzione dei lavori, la relativa spesa dovrà essere stabilita in apposita convenzione da stipularsi in sede di conferimento d'incarico.

Qualora invece l'ente obbligato affidi ad un libero professionista, congiuntamente o disgiuntamente la redazione del progetto e la direzione dei lavori, la spesa conseguente è calcolata in base alle tariffe professionali vigenti all'atto dell'incarico con riferimento all'intervento finanziario in programma ed è compreso in detto importo.

Il pagamento corrispondente alla progettazione verrà effettuato ad avvenuta approvazione del progetto su presentazione di notula vistata dall'ordine professionale e quello per la direzione dei lavori verrà effettuato in corso dell'opera, all'atto del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

In ogni caso l'ente obbligato può prevedere in progetto una quota forfettaria per spese generali e collaudo entro il limite del 2% dell'importo finanziato.

Per le opere aggiudicate mediante appalto concorso l'ente obbligato, secondo il caso, può prevedere in progetto la somma da corrispondere al libero professionista incaricato alla direzione dei lavori o la quota di cui al precedente comma.

Art. 6.

Approvazione dei progetti

I progetti delle opere finanziate ai sensi della presente legge non sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dall'art. 285 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e sono approvati con delibera del consiglio dell'ente obbligato.

Gli enti obbligati, nella deliberazione dei rispettivi consigli devono attestare che i progetti siano contenuti entro la spesa prevista nel programma, salvo gli interventi integrativi di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412 e rispettino gli indirizzi indicati nell'art. 1 della predetta legge, nonché le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1975.

Copia della suddetta deliberazione dev'essere trasmessa alla giunta regionale, unitamente al progetto per il formale impegno di spesa entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del programma triennale di edilizia scolastica nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

Finanziamento delle opere

Il presidente della giunta regionale con proprio decreto, emesso in base alla deliberazione dell'ente obbligato di cui all'art. 6 della presente legge impegna la spesa prevista nel programma regionale per la realizzazione dell'opera fino alla concorrenza dello stanziamento globale assegnato alla regione Piemonte per ciascun triennio.

Art. 8.

Affidamento dei lavori

All'affidamento dei lavori gli enti obbligati possono provvedere nelle seguenti forme:

amministrazione diretta;
concessione;
appalto.

All'appalto delle opere gli enti obbligati devono provvedere entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto formale impegno di spesa, di cui al precedente art. 7, invitandovi a partecipare imprese iscritte all'A.N.C. per le categorie e gli importi corrispondenti all'opera da eseguire.

L'appalto dovrà essere esperito in una delle seguenti forme:

trattativa privata;
licitazione privata;
appalto concorso.

Art. 9.

Amministrazione diretta e concessione

Quando all'esecuzione delle opere si proceda in amministrazione diretta dovranno osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui al regolamento per la direzione, contabilità e col-

laudo dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, cap. IV, sez. III.

Gli enti obbligati, anche al fine di ricorrere a procedimenti di industrializzazione edilizia, possono affidare la progettazione e la esecuzione delle opere in concessione a enti, imprese od a consorzi di imprese, nonché cooperative o loro consorzi sulla base di apposite convenzioni.

Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di attuazione delle opere i tempi e i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento ed in particolare dovranno rifarsi all'osservanza delle clausole di una convenzione tipo preventivamente approvata dalla giunta regionale.

Il bando di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge n. 412 dovrà essere pubblicato con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, a cura dell'ente concedente o del consorzio tra tali enti entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma nel Bollettino ufficiale della Regione.

Esso dovrà concretarsi in un programma di massima, da porsi a base della gara per la scelta del concessionario e dovrà contenere:

a) gli elementi atti ad individuare le caratteristiche generali dell'opera, nonché la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi compresi nell'intervento da realizzare;

b) l'indicazione della spesa prevista in via di massima.

La scelta del concessionario viene determinata previa qualificazione da effettuarsi nelle forme e nei modi seguenti:

a) sulla base della dimostrazione della capacità tecnica del concorrente formulata mediante:

1) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, con indicazione del relativo importo;

2) dichiarazione circa l'attrezzatura e i mezzi d'opera disponibili per l'esecuzione dell'appalto;

3) dichiarazione circa l'organizzazione e la consistenza numerica degli occupati con particolare riguardo ai tecnici dipendenti o meno di cui il concorrente stesso disporrà per l'esecuzione dell'opera;

b) sulla base della dimostrazione della capacità finanziaria del concorrente fornita mediante:

1) idonee dichiarazioni bancarie;

2) dichiarazione relativa alla cifra di affari globale e in lavori, riferiti agli ultimi tre esercizi.

Art. 10.

Licitazione privata, trattativa privata e appalto concorso

L'appalto delle opere avviene di norma mediante licitazione privata, da esperire ai sensi dell'art. 1, punto *c*), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

Quando l'offerta comporti un aumento, l'aggiudicazione definitiva da parte dell'ente appaltante è subordinata al giudizio favorevole della giunta regionale sulla congruità dell'aumento stesso e sulla possibilità di concedere l'integrazione nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Può consentirsi l'aggiudicazione dell'appalto a trattativa privata, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Quando all'appalto si proceda mediante appalto concorso, l'aggiudicazione pronunciata da una commissione composta:

dal legale rappresentante dell'ente obbligato, che la presiede;

dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente o da un libero professionista nominato dall'ente obbligato;

da altri tre membri, nominati dal consiglio dell'ente obbligato, particolarmente esperti in discipline tecnico-amministrative regolarmente iscritti negli albi professionali di competenza o dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Art. 11.

Consorzio di imprese.

I lavori possono essere affidati a licitazione privata, in appalto concorso o mediante concessione anche a consorzi di imprese.

Il consorzio dovrà comunque affidare i singoli lavori appaltati ad imprese cosorziate che siano iscritti all'A.N.C. per la categoria e l'importo corrispondente ai lavori da eseguire.

All'offerta dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio dal quale risultino i nominativi dei legali rappresentanti del consorzio e l'autorizzazione degli stessi a rappresentare ciascuna impresa partecipante verso il committente, nonché la autorizzazione a riscuotere e quietanzare per conto delle imprese consorziate.

Il consorzio assume solidamente con ciascuna delle imprese che lo compongono la piena responsabilità circa la regolare esecuzione dei lavori appaltati.

Art. 12.

Varianti al progetto approvato

Le perizie relative a lavori di variante o suppletive, rispetto al progetto approvato, sempreché non modifichino la natura e la destinazione dell'opera, nonché le eventuali relative maggiori spese, purché contenute nel limite dell'impegno totale fissato dal programma triennale, e a cui si possa provvedere attraverso l'utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti o delle economie derivanti da ribassi d'asta, sono approvate dagli enti obbligati.

Le varianti, che per giustificati motivi si rendano necessarie, le quali comportino maggior spese che superino le previsioni di programma e che non siano coperte da interventi integrativi dell'ente obbligato, devono essere approvate dalla giunta regionale sentito il parere del comitato regionale per le opere pubbliche, che provvede, in caso di giudizio favorevole, all'integrazione del finanziamento, nei limiti delle somme disponibili ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 13.

Collaudo

Per le opere di cui alla presente legge la nomina dei collaudatori è di competenza degli enti che hanno provveduto all'approvazione dei progetti così come spetta agli enti stessi l'approvazione degli atti di contabilità finale e dei certificati di collaudo.

Le predette incombenze competono alla giunta regionale nel caso in cui la Regione si sia sostituita agli enti interessati nell'esecuzione dei lavori ai sensi del successivo art. 17 per difetto degli adempimenti a loro carico, previsti dalla presente legge.

Per le opere fino all'importo di 100 milioni di lire, secondo le risultanze del conto finale, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.

Art. 14.

Pagamenti

Al fine di facilitare l'inizio ed il compimento dei lavori la regione, sulla base di specifica richiesta formulata dall'ente obbligato, anticipa per il tramite dello stesso all'impresa appaltatrice, sui fondi di cui al successivo art. 16 il rateo per il primo stato di avanzamento dei lavori, quale risulta dal capitolato, in base al verbale di aggiudicazione o dal relativo contratto.

Possono essere ancora anticipate sulla base di specifica richiesta dell'ente obbligato, all'impresa appaltatrice le rate successive fino alla concorrenza dell'importo risultante dallo stato finale dei lavori, in base agli stati di avanzamento firmati dal direttore dei lavori e relativi ai ratei già corrisposti, nonché in base ai corrispondenti certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'ente obbligato.

La somministrazione del rateo a saldo è disposta in base al certificato di collaudo di cui al precedente art. 13 ed all'inerente deliberazione dell'ente obbligato.

La somministrazione delle spese tecniche di cui all'art. 5 è disposta in base alle apposite note, vistate dal competente ordine professionale, e all'inerente deliberazione dell'ente obbligato.

Art. 15.

Disposizioni contabili

L'effettuazione dei pagamenti nei termini e con le modalità di cui all'art. 14, nonché il recupero dallo Stato di somme corrisposte agli enti obbligati sono rispettivamente riferiti al capitolo 1472, istituito nel bilancio per l'anno finanziario 1976 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 29 con la denominazione « Somministrazioni di fondi per gli anni 1975 e 1976 agli enti obbligati per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412 »;

e con lo stanziamento di L. 13.862.135.000, ed al cap. 165, parimenti istituito nel bilancio per l'anno finanziario 1976 con la denominazione « Assegnazione di fondi relativi agli anni 1975 e 1976, per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412 », e con la dotazione di L. 13.862.135.000.

Nel bilancio dell'anno finanziario 1977 e di ciascuno degli anni successivi, i capitoli di cui al precedente comma saranno iscritti con stanziamenti commisurati alle somme attribuite alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 16.
Procedure surrogatorie regionali

Entro trenta giorni dalla inutile scadenza dei termini previsti dalla presente legge per i vari adempimenti da parte degli enti obbligati, il presidente della giunta regionale, d'ufficio, o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, assegna nuovi termini, trascorsi i quali provvede in via sostitutiva o propone al consiglio regionale lo storno dei fondi.

Art. 17.
Consegna delle opere

Le opere realizzate vanno a far parte del patrimonio disponibile degli enti obbligati, con destinazione ad uso scolastico, nonché, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, ad uso della comunità secondo gli indirizzi di cui alla lettera *a)* art. 1 della legge n. 412.

La consegna definitiva delle opere avverrà contestualmente all'approvazione da parte della giunta regionale del collaudo disposto dall'ente obbligato.

Art. 18.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 ottobre 1976

VIGLIONE

(12390)

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1976, n. **51**.

Provvedimenti straordinari in materia di contributi in conto interesse per l'esecuzione di opere pubbliche da parte di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 2 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorrenza della seconda annualità derivante dai limiti di impegno iscritti nei capitoli 1148 e 1314 dei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1972 e 1973 e 1974 è trasferita all'anno finanziario 1977.

La decorrenza della seconda annualità derivante dai limiti di impegni iscritti nei capitoli 1154 e 1172 dei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1973 e 1974 è trasferita all'anno finanziario 1977.

La scadenza dell'ultima annualità derivante dai limiti di impegno di cui ai precedenti commi è conseguentemente trasferita all'anno 2010.

Art. 2.

La decorrenza della seconda annualità derivante dai limiti di impegno di cui ai capitoli 1214, 1222 e 1310 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 è trasferita, nei riguardi degli impegni assunti o da assumere fino alla concorrenza dei rispettivi importi complessivi di L. 328.627.390, di L. 879.080.000 e di L. 59.363.000, all'anno finanziario 1977. La scadenza dell'ultima annualità è conseguentemente trasferita all'anno 2010.

La decorrenza della terza annualità derivante dai limiti di impegno di cui ai capitoli 1214, 1222 e 1310 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 è trasferita, per gli importi rispettivamente di L. 31.299.155, di L. 6.450.000 e di L. 637.000, all'anno finanziario 1977, in corrispondenza delle erogazioni di pari ammontare effettuate a carico dei capitoli medesimi del bilancio per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli 1215, 1223 e 1311 del bilancio per l'anno finanziario 1973. La scadenza dell'ultima annualità è conseguentemente trasferita all'anno 2009.

La decorrenza della seconda annualità derivante dai limiti di impegno iscritti nei capitoli 1214 e 1310 dei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1973 e 1974 è trasferita all'anno finanziario 1977. La scadenza dell'ultima annualità è conseguentemente trasferita all'anno 2010.

Art. 3.

La decorrenza della seconda annualità derivante dai limiti di impegno di cui ai capitoli 1222 e 1224 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 è trasferita, nei riguardi degli impegni assunti o da assumere fino alla concorrenza dei rispettivi importi complessivi di L. 875.600.000 e di L. 409.025.000, all'anno finanziario 1977. La scadenza dell'ultima annualità è conseguentemente trasferita all'anno 2010.

La decorrenza della terza annualità derivante dai limiti di impegno di cui ai capitoli 1222 e 1224 del bilancio per l'anno finanziario 1973 è trasferita per gli importi rispettivamente di L. 10.400.000 e di L. 975.000 all'anno finanziario 1977, in corrispondenza delle erogazioni di pari ammontare effettuate a carico dei capitoli medesimi del bilancio per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli 1223 e 1225 del bilancio per l'anno finanziario 1974. La scadenza dell'ultima annualità è conseguentemente trasferita all'anno 2009.

La decorrenza della seconda annualità derivante dai limiti di impegno iscritti nel cap. 1224 dei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1972 e 1974 è trasferita all'anno finanziario 1977. La scadenza dell'ultima annualità è conseguentemente trasferita all'anno 2010.

Art. 4.

La decorrenza della seconda annualità derivante dal limite d'impegno di cui al cap. 1222 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 è trasferita, nei riguardi degli impegni assunti o da assumere fino alla concorrenza dell'importo complessivo di L. 895.955.000, all'anno finanziario 1977. La scadenza dell'ultima annualità è conseguentemente trasferita all'anno 2010.

La decorrenza della terza annualità derivante dal limite di impegno di cui al precedente comma è trasferita all'anno finanziario 1977 per un ammontare complessivo di L. 4.000.000, in corrispondenza delle erogazioni di pari ammontare effettuate a carico del capitolo medesimo del bilancio per l'anno finanziario 1974 e dal cap. 1223 del bilancio per l'anno finanziario 1975. La scadenza dell'ultima annualità è conseguentemente trasferita all'anno 2009.

Art. 5.

Per effetto del trasferimento della decorrenza delle annualità, ai sensi della presente legge, nel rendiconto per l'anno finanziario 1975 saranno eliminate dal conto dei residui e costituiranno economia di spesa:

le somme conservate in corrispondenza dei capitoli 1149, 1215, 1223, 1225, 1311 e 1315 del bilancio per l'anno finanziario 1973, fino alla rispettiva concorrenza di L. 399.977.500, di lire 328.627.390, di L. 879.080.000, di L. 400.000.000, di L. 59.363.000 e di L. 70.000.000;

le somme conservate in corrispondenza dei capitoli 1149, 1155, 1173, 1215, 1223, 1225, 1311 e 1315 del bilancio per l'anno finanziario 1974, fino alla rispettiva concorrenza di L. 999.977.500, di L. 50.000.000, di L. 299.994.000, di L. 719.896.545, di L. 1.761.130.000, di L. 809.025.000, di L. 160.000.000 e di L. 139.960.000.

Nel rendiconto di cui al precedente comma saranno indicate economie di spesa le somme stanziate ai capitoli 1149, 1173, 1215, 1225, 1311 e 1315 del bilancio per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 1.600 milioni, di 500 milioni, di 1.220 milioni, di 1.410 milioni, di 310 milioni e di 340 milioni.

Nel rendiconto di cui al primo comma le somme stanziate nei capitoli 1155 e 1223 del bilancio per l'anno finanziario 1975 saranno indicate economie di spesa per il rispettivo ammontare di 150 milioni e di 2.668 milioni.

Art. 6.

Alle annualità di spesa trasferite ai sensi della presente legge per un importo complessivo di L. 8.200.138.403 si farà fronte, per quanto riguarda la maggior spesa di L. 3.798.138.403 ricadente nell'anno finanziario 1977 ed in ciascuno degli anni finanziari successivi, con una quota di pari ammontare della maggior somma che risulterà attribuita alla regione Piemonte, a partire dall'anno finanziario 1977, in attuazione dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 7.

I contributi assegnati dalla Regione sui limiti di impegno indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge sono confermati.

La giunta regionale assumerà gli atti deliberativi occorrenti per dare esecuzione al trasferimento delle decorrenze e delle scadenze di cui alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 ottobre 1976

VIGLIONE

(12391)

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1976, n. **52.**

Modificazioni alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 e rifinanziamento di alcuni interventi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 9 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco può provvedere direttamente la giunta regionale con finanziamenti a totale carico della Regione.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostruire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

La giunta regionale può anche concedere contributi fino al 90 % delle spese necessarie per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma determinate dagli uffici forestali regionali, agli enti o privati interessati che intendano eseguire le opere di ricostruzione e ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'incendio ».

Art. 2.

Le parole « ... compensi fissi giornalieri... » del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, sono sostituite con il termine « ... compensi onorari... ».

Art. 3.

Per le attività previste dall'art. 3 ed all'art. 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *l*), della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 45 milioni per l'anno finanziario 1976 e per ciascuno degli anni finanziari successivi.

Agli oneri di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976 e gli anni finanziari successivi, mediante la riduzione di una somma di pari ammontare dello stanziamento previsto al cap. 1344 del bilancio 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Nel bilancio per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente iscritto il cap. 1338, con la denominazione « Spese per le attrezzature, gli impianti e le opere riguardanti la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali (articoli 3 e 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *l*), della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13) con lo stanziamento di lire 45 milioni.

Nei bilanci degli anni finanziari successivi sarà iscritto il corrispondente capitolo con la denominazione e lo stanziamento di cui al precedente comma.

Le spese autorizzate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi anche in corrispondenza di attività da effettuare negli esercizi medesimi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 ottobre 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1976, n. **53.**

Delimitazione della zona montana omogenea n. 43 « Alta Valle dell'Elvo »: inserimento del comune di Magnano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 9 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il comune di Magnano (provincia di Vercelli), incluso, per la totalità del suo territorio, dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3556 del 31 marzo 1976 nell'elenco dei territori montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, è inserito, d'intesa con il comune stesso, nella zona montana omogenea n. 43 « Alta Valle dell'Elvo » che pertanto risulta ora costituita dai seguenti comuni: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 ottobre 1976

VIGLIONE

(12392)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763110)